









Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

# PROGETTO PERCORSI

# Condizionalità ex ante e nuove competenze per percorsi di sviluppo delle Amministrazioni siciliane

Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana Asse IV Capacità Istituzionale - Obiettivi Specifici 4-6

Pareri ambientali di competenza regionale nell'ambito del procedimento di A.U.A.

Riferimenti normativi

a cura di Antonino Polizzi

Palermo, 20 e 21 settembre 2017 Dipartimento Regionale delle Funzione Pubblica – via Generale Magliocco

II D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, disciplina le modalità di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e si inserisce nel quadro normativo nazionale finalizzato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale.

Il Regolamento definisce all'art. 2, comma 1, lettera a) l'Autorizzazione Unica Ambientale come "Il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale di cui all'art. 3".

# Autorità competente

L' art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. definisce "Autorità competente", ai fini del regolamento, "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello unico per le attività produttive....".

Con la Circolare dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 16938 del 10 marzo 2014, rubricata "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito all'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 – Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città *Metropolitane*", il Dipartimento dell'Ambiente ha chiarito che: "L'AUA è un unico provvedimento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, adottato dalla Provincia e rilasciato da SUAP secondo le procedure di cui all'art. 4 del Regolamento, restando inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali" ed inoltre "Sulla base di quanto evidenziato, i Liberi Consorzi, con specifico riferimento ai contenuti del D.P.R. 59/2013 continueranno ad esercitare le funzioni, già delle Provincie, di Autorità Competente definite all'art. 2, c. 1, lett. b) del predetto Regolamento".

#### Chi richiede l'A.U.A.

L'AUA deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto, per adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su:

- 1) <u>piccole-medie imprese</u> (PMI), così come definite dall'articolo 2 del **Decreto Ministeriale 18 aprile 2005**;
- 2) grandi imprese, così come chiarito dalla Circolare Ministeriale 7 novembre 2013, n. 49801.

#### Sono escluse dall'AUA:

a)gli impianti soggetti ad **AIA** (installazioni ricomprese nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i); b)i progetti sottoposti a **VIA** quando tale Valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale (art. 26, c. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

#### Chi richiede l'A.U.A.

I gestori degli impianti presentano domanda di AUA, nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al <u>rilascio</u>, alla <u>formazione</u>, al <u>rinnovo</u> o all'<u>aggiornamento</u> di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- b) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99);
- c) autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- d) autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

- e) comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);
- f) **comunicazioni in materia di rifiuti** per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di <u>auto smaltimento</u> di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) e di <u>recupero di rifiuti</u>, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- g) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).

# Competenze del Dipartimento dell'Ambiente

A seguito dell'approvazione del nuovo Funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, giusto Decreto Presidenziale 14 giugno 2016 n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 del 1 luglio 2016, è stata istituita l'Area 2—Coordinamento degli Uffici Territoriali dell'Ambiente nonché gli Uffici Territoriali dell'Ambiente (U.T.A.) e ad essi attribuite competenze in materia ambientale, quali: Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione agli scarichi, Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, Pareri relativi al piano di assetto idrogeologico (PAI) etc.. A seguito del nuovo Funzionigramma sono stati, tra l'altro, soppressi: il Servizio 2-Tutela dall'inquinamento atmosferico e il Servizio 7-Pareri ambientali.

# Competenze del Dipartimento dell'Ambiente.

Nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, le competenze dell'Area 2- *Coordinamento degli U.T.A.* e degli Uffici periferici (U.T.A.) sono relative a:

- a) autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- b) autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- c) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99);
- d) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).

Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione agli scarichi

Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Il Dipartimento regionale dell'Ambiente esprime il proprio parere ambientale di tutela dei corpi idrici, nell'ambito del procedimento di AUA, ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge regionale 27/86, in assorbimento dei compiti delle soppresse C.P.T.A. (L.R. 9 maggio 2012, n. 26), per i nuovi scarichi della Classe C, definita all'art. 23 della stessa legge, di cui alla lett. b (gli scarichi provenienti da insediamenti civili delle Classi A, B e C che non recapitano in pubbliche fognature) e per quelli di cui alla lett. d (gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature).

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione agli scarichi

Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

#### Riferimenti normativi regionali

Legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 di "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni".

(In particolare l'art. 40 individua i soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico);

Circolare ARTA n. 14854 del 10 aprile 1987

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione agli scarichi

Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

#### Riferimenti normativi regionali

Circolare ARTA n. 19906 del 4 aprile 2002 concernente "Direttive in merito all'applicazione del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F nella Regione Sicilia".

(La Circolare assessoriale riporta chiarimenti e indicazioni metodologiche in merito all'applicazione in Sicilia della normativa statale in materia di tutela delle acque, in particolare con riferimento al D. Lgs. 152/99, oggi abrogato e sostituito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in funzione di quanto previsto dalla legge regionale. n. 27/1986);

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione agli scarichi

Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Riferimenti normativi regionali

Legge regionale 25 marzo 2002, n. 1 concernente "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004".

L'art. 116 rubricato "Smaltimento dei reflui", stabilisce che "nelle aree urbanistiche denominate 'B' e 'C' non servite da pubblica fognatura, le richieste di concessione edilizia e di autorizzazione degli scarichi, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, devono contenere relazione idrogeologico-ambientale redatta esclusivamente da un professionista geologo iscritto all'albo. Detto studio geologico deve accertare le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977");

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione agli scarichi

Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Riferimenti normativi regionali

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 "Disposizioni finanziarie per l'anno 2003"

L'articolo 113 rubricato "Smaltimento dei reflui", stabilisce che "..nei comuni privi di fognature, in deroga alle disposizioni generali e fino alla realizzazione delle stesse, è possibile utilizzare una tipologia alternativa di scarichi prevista dalla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, con il supporto di una relazione idrogeologico-ambientale che accerti le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'Allegato 5 della citata delibera"

## Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione agli scarichi

Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Riferimenti normativi regionali

Legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità" (l'articolo 11, comma 110, ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta con l'inquinamento (C.P.T.A.), disponendo che "le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale del territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente").

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione agli scarichi

Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

## Riferimenti normativi regionali

#### Circolare ARTA n. 41477 del 12 luglio 2012 riguardante

"Assetto delle competenze in materia ambientale in funzione delle modifiche introdotte al contesto normativo di riferimento, nel settore della tutela delle acque, dall'art. 11 della legge regionale 2012, n.26".

La Circolare riporta direttive in merito all'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'Ambiente ed alle procedure da seguire ai fini del rilascio del parere per le autorizzazioni allo scarico dei reflui degli insediamenti produttivi che non recapitano in pubblica fognatura, nonché per l'utilizzazione agronomica di sanse, acque di vegetazione, scarichi di frantoi oleari e reflui di allevamento provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari.

Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione agli scarichi

Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Riferimenti normativi regionali

# Circolare Dirigente Generale DRA n. 3657 del 4

**agosto 2014** riguardante "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune".

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione agli scarichi

Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

#### Riferimenti normativi statali

#### Deliberazione del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977

concernente "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

(L'Allegato 5 della Deliberazione disciplina le norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei reflui sul suolo e nel sottosuolo attraverso l'uso di vasche settiche di tipo Imhoff e di tecniche di dispersione).

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione agli scarichi

Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

#### Riferimenti normativi statali

# Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

"Norme in materia ambientale".

Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"

art. 124 fissa i criteri generali;

art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli **scarichi di acque reflue industriali**;

art. 126 disciplina l'approvazione dei **progetti degli impianti di** trattamento delle acque reflue urbane;

art.127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue.

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione agli scarichi

Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

#### Riferimenti normativi statali

**D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227** di adozione del

"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

(L'art. 2 del D.P.R. fissa i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue "provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella";

l'art. 3 detta le condizioni per il <u>rinnovo</u> dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in <u>modalità semplificata</u>).

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

(art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

Tale autorizzazione non riguarda (per quanto disposto dall'art. 269) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti di cui all'art. 208 e quelli in deroga ai sensi dell'art. 272, cc. 1 e 5 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

#### Riferimenti normativi regionali

# Legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 recante

"Disposizioni urgenti in materia di Territorio Ambiente"

(art. 6) La normativa regionale in materia ambientale individua le **Province regionali quali Autorità competenti** al rilascio di autorizzazioni di carattere ambientale per attività ed impianti non sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale da individuare con Decreto del Presidente della Regione, sulla base di un atto cognitivo predisposto dall'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente.

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

(art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

#### Riferimenti normativi regionali

D.P.Reg. n. 73 del 24 marzo 1997, integrato con D.P.Reg. n. 374 del 17 novembre 1998 di individuazione (allegato 1) degli impianti e le attività per le quali le <u>autorizzazioni in atmosfera sono rilasciate dalle Province Regionali</u> (oggi Liberi Consorzi e Città Metropolitane).

L'allegato 1 al D.P.Reg. 73/97 Individuava le attività per le quali le autorizzazioni, ex legge 203/88, sono delegate alle Province Regionali.

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

(art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

#### Riferimenti normativi regionali

**D.A. 175/GAB del 9 agosto 2007** recante "Nuove procedure per il rilascio in Sicilia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quinta".

L'art. 3 (comma 1) conferma il trasferimento di competenza al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera alle ex Province regionali per gli impianti che rientrano nell' "Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale" individuate ai sensi dell'art. 6 della L.R. 71/95, mentre per gli impianti non compresi nel predetto Elenco, l'Autorità competente è l'Assessorato regionale del territorio e dell'Ambiente.

L'art. 4 determina i contenuti della domanda di autorizzazione e la relativa documentazione tecnico-amministrativa necessaria da allegare alla domanda stessa. Nei Comuni (singoli o consorziati) dove è attivo lo Sportello Unico la domanda dovrà essere presentata a detto Sportello. L'ARTA emanerà direttive per coordinare l'attività degli sportelli unici...."

## Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

(art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

#### Riferimenti normativi regionali

**D.A. 175/GAB del 9 agosto 2007** recante "Nuove procedure per il rilascio in Sicilia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quinta".

L'art. 10, rubricato "Impianti e attività in deroga", dispone che per gli impianti di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del T.U.A., individuate in relazione al tipo ed alle modalità di produzione, l'A.C. di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto (ex Province Regionali), adotta apposite autorizzazioni di carattere generale..."

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

(art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

#### Riferimenti normativi regionali

D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 di approvazione del "Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria"

Finalità del Piano è il conseguimento, sul territorio regionale, dei <u>valori limite</u> e dei <u>valori bersaglio</u> di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

L'art. 2 del D.A. 176/2007, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili (MTD), e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
b) per le altre aree:
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

(art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

Riferimenti normativi regionali

D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 di approvazione del "Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria"

Finalità del Piano è il conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

(art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

#### Riferimenti normativi regionali

# Circolare assessoriale 27 luglio 2009, n. 58348

recante "S.U.A.P. (Sportello Unico per le attività produttive) - Attuazione alle emissioni atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli n. 36 e n. 37 della legge regionale 15 maggio 2000"

Con la Circolare vengono emanate direttive in merito alle procedure da seguire, da parte degli Sportelli unici, per quanto riguarda gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006 (presentazione della domanda, trasmissione della documentazione, avvio dell'endoprocedimento: conferenza di servizi fino alla notifica dell'atto ricognitivo da parte del SUAP).

Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

(art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

Riferimenti normativi regionali

#### **D.A. 24 settembre 2008, n. 154/GAB** recante

"Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico"

**D.A. 16 dicembre 2015, n. 597/GAB** detta procedure (art. 1) che il DRA o i soggetti delegati sono tenuti ad applicare ai fini del rilascio delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 della parte V del D. Lgs 152/06e ss. mm. ii. sia per i nuovi stabilimenti, che per le modifiche sostanziali degli stessi, nonché nel caso di rinnovo o aggiornamento dell'autorizzazione. Tali procedure si applicano a tutti gli stabilimenti non soggetti ad AIA che siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento del titolo abilitativo previsto all'art. 3, comma 1, lettera c) del DPR 59/2013.

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

#### Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

(art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

#### Riferimenti normativi regionali

#### D.A. 16 dicembre 2015, n. 597/GAB

(art. 2) che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD) è obbligatoria anche per il contenimento di emissioni odorigene, ove il Comune o l'autorità sanitaria evidenzi, con le modalità individuate all'art. 3 la presenza di circostanze atte a giustificare un concreto disturbo della popolazione.

(art. 3) dispone, anche nella procedura per il rilascio dell'AUA, ex DPR 59/2013, che spetta al Comune esprimersi in modo esplicito ed esaustivo oltre alla regolarità urbanistica ed igienico-sanitaria anche sugli elementi di valutazione in ordine alla compatibilità dello stabilimento con gli altri usi legittimi dell'ambiente e sulla presenza di molestie alla popolazione derivanti dalla presenza di vapori, gas o altre esalazioni insalubri.

Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

# Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura emissioni in atmosfera

(art. 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

Riferimenti normativi regionali

## Circolare assessoriale 26 maggio 1993, n. 38508

recante "Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99"

Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

# Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura emissioni in atmosfera

(art. 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

Riferimenti normativi regionali

Zone vulnerabili ai nitrati

**D.D. Interdipartimentale del 24 febbraio 2005, n. 121** di adozione della "Carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e del Programma d'Azione obbligatoria per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".

**D.D. Interdipartimentale del 21 gennaio 2007, n. 53** di adozione del nuovo "Programma d'Azione obbligatoria per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".

Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

# Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura emissioni in atmosfera

(art. 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99)

Riferimenti normativi regionali

**D.A. n. 234/GAB del 24 novembre 2011** di approvazione delle "Procedure per il rilascio delle autorizzazioni regionali per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura".

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste

(art. 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

#### Riferimenti normativi regionali

#### D.D.Interdipartimentale del 17 gennaio 2007 n. 61<sup>1</sup> di

emanazione della "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e da piccole aziende agroalimentari".

Il decreto, riprende quanto stabilito dalla legge n. 574 del 11 novembre 1996 (*Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari*), in osservanza delle direttive del decreto del Ministeriale del 6 luglio 2005 (*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione*.....).

<sup>1</sup> e successivi Decreti correttivi n. 667/2007, n. 121/2010, n. 44/2012

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste

(art. 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

#### Riferimenti normativi regionali

L'art. 3, comma 6 dell'Allegato 1 del D.D.Id. dispone che "Il Sindaco riceve le comunicazioni di cui all'art. 3 della legge 574 del 2006, ponendo eventuali limitazioni o prescrizioni all'utilizzazione agronomica di acque di vegetazione e sanse. Effettua inoltre i controlli di competenza e procede all'accertamento delle violazioni prevista dalla normativa di settore".

**L'art. 4,** comma 4, prescrive che "Copia (n.d.r. da parte dell'Azienda) della comunicazione deve essere contestualmente inviata (n.d.r. annualmente), per le attività di monitoraggio ambientale e gli altri adempimenti di competenza, anche al <u>Dipartimento dell'Ambiente</u> per il tramite delle C.P.T.A. e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio <sup>2</sup> ".

<sup>2</sup> oggi **Uffici Territoriali dell'Ambiente** (U.T.A.) competenti per territorio

#### Competenze del Dipartimento regionale dell'Ambiente.

Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste

(art. 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

#### Riferimenti normativi regionali

Circolare assessoriale del 10 dicembre 2015, n. 58804 sulla corretta applicazione del D.D.Interdipartimentale del 17 gennaio 2007 n. 61 e s.m.i. relativa alla "Disciplina regionale sull'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari".

La Circolare, inviata a tutti i Comuni e SUAP della Regione Siciliana, ha l'obiettivo di sensibilizzare gli Enti Locali sulla necessità che le operazioni di spandimento delle acque di vegetazione avvengano in modo corretto anche dal punto di vista amministrativo (copia integrale, con firme e timbri in originale), ricordando che: le comunicazioni devono contenere le indicazioni previste dal Decreto, la competenza degli accertamenti è in capo ai Comuni, i controlli sulle attività di spandimento sono preventivi e successivi e, infine che, compete al Sindaco, in caso di inadempienze da parte dell'Azienda, adottare i necessari provvedimenti per sospendere o limitare lo spandimento.

